DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 65

Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attivita' di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalita' diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attivita' promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 11 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723
Capo	III — Innovazioni alla disciplina vigente e nuove normative connesse alla efficacia temporale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-723-1994/art-65-consorzi-idraulici-di-terza-categoria-e-norme-in-materia-di-risorse/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it